

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Sono comprovati dall'interessato a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non rientranti nei casi comprovabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 47, co. 3, DPR 445/2000);
- stati, fatti o qualità personali relativi ad altri soggetti di cui l'interessato risulti essere a conoscenza (art. 47, co. 2, DPR 445/2000);
- la conoscenza del fatto che la copia di un atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale (art. 19, DPR 445/2000);
- lo smarrimento di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, salvo il caso in cui la legge preveda espressamente la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria quale presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato dei medesimi documenti (art. 47, co. 4, DPR 445/2000).

Non possono essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore (art. 49, DPR 445/2000):

- i certificati medici
- i certificati sanitari
- i certificati veterinari
- i certificati di origine
- i certificati di conformità CE
- i certificati di marchi o brevetti.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 38, co. 1 DPR 445/2000). Si intende presentata contestualmente all'istanza anche la dichiarazione allegata all'istanza.

Le disposizioni del DPR n° 445/2000 si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia **possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente** agli stati, alle qualità personali e ai fatti **certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani**, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (art. 3 DPR 445/2000).